NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 6

Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili

La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue. Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382. L'indennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile, prevista dall'art. 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue.

Versione in vigore dal 4 marzo 1974, non più in vigore dal 12 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-6-condizioni-economiche-per-le-provvidenze-ai-ciechi-civili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it